

FIDIA S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia n. 11, capitale sociale Euro 5.123.000,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale numero 05787820017, iscritta al R.E.A. di Torino al numero 0735673

SIMAV S.p.A. con socio unico con sede legale in Torino (TO), Via Ettore de Sonnaz n. 19, capitale sociale Euro 183.040,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale numero 00455220012, iscritta al R.E.A. di Torino al numero 387738

* * * * *

**Progetto di fusione a sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile per
incorporazione di società interamente posseduta**

* * * * *

Gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno redatto il presente progetto di fusione in base al quale la FIDIA S.p.A. incorporerà la SIMAV S.p.A. con socio unico, società interamente posseduta.

L'operazione di fusione per incorporazione sarà eseguita con le seguenti modalità:

**1) TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI
ALLA FUSIONE**

Società incorporante

FIDIA S.p.A. con sede in sede legale in San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia n. 11, capitale sociale Euro 5.123.000,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale numero 05787820017, iscritta al R.E.A. di Torino al numero 0735673

Società incorporanda

SIMAV S.p.A. con socio unico con sede legale in Torino (TO), Via Ettore de Sonnaz n. 19, capitale sociale Euro 183.040,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale numero 00455220012, iscritta al R.E.A. di Torino al numero 387738

2) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

A fusione avvenuta la società incorporante FIDIA S.p.A. sarà regolata dallo Statuto il cui testo viene riportato in allegato, sotto la lettera A).

3) RAPPORTO DI CAMBIO, MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DI DECORRENZA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Non esiste rapporto di cambio e non vengono previste modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante né date di decorrenza per la partecipazione agli utili della società incorporante, in quanto quest'ultima è titolare di tutte le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società incorporanda che verranno annullate per effetto della fusione.

4) DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2504-bis, co. 2 del Codice Civile gli effetti giuridici della fusione decorreranno a partire dalle ore 23,59 dell'ultimo giorno del mese in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile è eseguita.

Ai fini contabili, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio che risulterà in corso alla data in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile sarà eseguita.

Gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 917/86 avranno efficacia retrodatata al 1° gennaio dell'esercizio in corso alla data in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile sarà eseguita.

5) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sussistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui è stato o verrà riservato un trattamento particolare o privilegiato.

6) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * * * *

San Mauro Torinese, li 29 agosto 2008.

p. FIDIA S.p.A.

Il Vice Presidente

(dott. Luigino AZZOLIN)

Allegato A)

STATUTO SOCIALE

DELLA

SOCIETA'

FIDIA S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) - E' costituita una società per azioni denominata "FIDIA -S.p.A".

Art.2) - La società ha sede in San Mauro Torinese.

La sede sociale può essere trasferita nel territorio nazionale con delibera dell'organo amministrativo.

Nelle forme di legge potranno essere istituite e soppresse succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, uffici e stabilimenti sia in Italia che all'estero con delibera dell'organo amministrativo.

Art.3) - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi secondo le modalità previste dal Codice Civile.

TITOLO II

OGGETTO

Art.4) - La società ha per oggetto:

a) - la fabbricazione in Italia e all'estero di macchine, apparecchiature, impianti e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici, automatismi industriali e sistemi informatici nonché di manufatti, accessori, materiali e componenti di impiego nei medesimi ivi compresi i relativi processi di software;

b) - il commercio, in proprio o per conto terzi, sia in Italia che all'estero di macchine, apparecchiature e sistemi affini o complementari a quanto oggetto di fabbricazione;

c) - la prestazione di servizi di assistenza tecnica e manutenzione in Italia e all'estero su macchinari, apparecchiature e componenti in genere;

d) - l'attività di engineering, la progettazione e la realizzazione di apparecchiature e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici nonché di automatismi industriali, per proprio conto o su mandato di terzi, in Italia ed all'estero;

e) - lo sviluppo, l'acquisto e la cessione di tecnologie per la realizzazione di macchinari, apparecchiature e sistemi.

Essa potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

A tal fine potrà compiere, nei limiti di legge ed in via non prevalente, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese:

- l'assunzione di rappresentanze di aziende congeneri ed affini;

- l'assunzione di partecipazioni in società aventi oggetto connesso o complementare;

- la stipulazione di finanziamenti e mutui fondiari ed ipotecari garantiti da ipoteca sugli immobili di proprietà sociale;

- la facoltà di concedere avalli, fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, in favore ed anche nell'interesse di terzi, istituti di credito compresi.

Sono tassativamente ed espressamente escluse le attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali, e quelle vietate dalle vigenti e

future disposizioni legislative: in particolare è tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 numero 385 e l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 227 del 27 settembre 1991.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art.5) - Il capitale sociale è pari ad Euro 5.123.000 diviso in numero 5.123.000 azioni di nominali Euro uno.

Le deliberazioni di aumento del capitale sociale possono prevedere che la sottoscrizione abbia luogo sia con pagamento in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

Le azioni sono indivisibili.

La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da un Euro posseduta.

Art.6) - Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili in conformità alla vigente normativa.

Art.7) - L'Assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, nonché l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto della normativa vigente. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. L'assemblea può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Qualora la società proceda ad aumenti del capitale sociale, anche mediante emissione di altre categorie di azioni, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta

eccezione per i casi di esclusione del diritto di opzione consentiti dalla legge. Il diritto di opzione può, inoltre, essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

La società può emettere obbligazioni con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 8) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni indicate all'articolo 2437, comma I, C.C. Non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine e (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art.9) - Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.10) - Le assemblee sociali sono convocate, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei termini di legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione dell'art.2367 CC, la convocazione dell'Assemblea è effettuata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di un Amministratore Delegato o di altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, in accordo con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in conformità con la normativa di volta in volta applicabile.

Nello stesso avviso potranno essere fissate, per altri giorni, la seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, la terza convocazione qualora consentito dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte o non vengano raggiunti i quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente.

L'Assemblea della Società si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.11) - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea risulterà dalla comunicazione dell'intermediario che dovrà pervenire alla società almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, alle condizioni e termini previsti dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento in Assemblea.

Art.12) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un segretario, anche non socio.

Al Presidente, spettano la direzione di lavori dell'Assemblea e la proclamazione dei risultati delle deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvare un regolamento assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Art.13) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente stabilite dalle previsioni di legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.14) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi se all'atto della nomina non è indicato un termine più breve, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengono una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 147-ter d.lgs. 58/1998.

Gli Azionisti che presentano una lista devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni non festivi prima della data della riunione assembleare.

La lista deve intendersi come automaticamente decaduta qualora il presentatore (od anche uno dei presentatori in caso di presentazione congiunta) non sia azionista al momento del voto.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*, con un numero progressivo non superiore a quattro.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi

“Lista di Maggioranza”) viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall’Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d’ora innanzi “Lista di Minoranza”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall’Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l’obbligo della nomina, a cura dell’Assemblea, di almeno un Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*, d.lgs. 58/1998.

Gli Amministratori Indipendenti *ex art. 147-ter*, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l’eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell’unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è

nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti *ex art. 147-ter* stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Art.15) - Il Consiglio, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea degli azionisti, elegge tra i suoi membri un Presidente, e può eleggere un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Art.16) - Il Consiglio si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, e comunque nell'Unione Europea e negli Stati Uniti, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo esigano gli interessi della società o negli altri casi previsti dalla legge. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, deve comunque convocare il Consiglio qualora ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso, ovvero da almeno due amministratori.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata o telefax 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.

Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato mediante lettera raccomandata o telefax con un preavviso di 24 ore.

In difetto di avviso, il Consiglio di Amministrazione sarà legittimamente costituito e potrà validamente deliberare con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i sindaci effettivi.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in

grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.17) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, da altro consigliere nominato dal Consiglio.

Art.18) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza o la partecipazione della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti o partecipanti.

Art.19) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ivi compresa la nomina di procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter C.C.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio, rispettando le limitazioni dettate dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della

delega. Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

Il Comitato Esecutivo potrà essere convocato anche dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

Oltre che uno o più consiglieri delegati, il Consiglio può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi.

Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio e determinandone gli eventuali compensi, nonché, tra gli altri, un comitato per la remunerazione ed un comitato per il controllo interno.

Il Consiglio può inoltre deliberare la costituzione di articolazioni interne e/o adottare le regole di volta in volta necessarie per l'adeguamento alla normativa applicabile alla società.

Art.20) - Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli Amministratori a cui sono stati delegati poteri, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. La relativa comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale, sia oralmente in occasione delle riunioni del Consiglio e del Collegio Sindacale, sia mediante nota scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

Art.21) - La società è rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal Presidente del Consiglio e, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni e poteri, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato o da uno degli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro.

Art.22) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del d.lgs. 58/1998.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da

una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili societari.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza in capo al preposto dei requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento, nonché del rispetto delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art.23) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi. Sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello dell'impresa sono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998, all'art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e

accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza

relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

TITOLO VII

BILANCI

Art.24) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art.25) - AI termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ai sensi di legge.

Art.26) - Il bilancio deve restare depositato presso la sede della società a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente approvato.

Art.27) - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci vengono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima ritenga opportuno adottare.

Art.28) - Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

Art.29) - Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata dall'Assemblea. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione, si applicano le previsioni di legge in materia. L'Assemblea revoca l'incarico, previo parere del Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un'altra società di revisione. L'incarico conferito ha durata di nove esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO

Art.30) - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società l'Assemblea determina le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone poteri e retribuzioni.

TITOLO IX

CLAUSOLA FINALE

Art.31) - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.

* * * * *

San Mauro Torinese, lì 29 agosto 2008.

p. FIDIA S.p.A.

Il Vice Presidente

(dott. Luigino AZZOLIN)

SIMAV S.p.A. con socio unico con sede legale in Torino (TO), Via Ettore de
Sonnaz n. 19, capitale sociale Euro 183.040,00.= versato, iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino e codice fiscale numero 00455220012, iscritta al R.E.A. di Torino
al numero 387738

FIDIA S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia n. 11,
capitale sociale Euro 5.123.000,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino e codice fiscale numero 05787820017, iscritta al R.E.A. di Torino al numero
0735673

* * * * *

**Progetto di fusione a sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile per
incorporazione di società interamente posseduta**

* * * * *

Gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno redatto il
presente progetto di fusione in base al quale la FIDIA S.p.A. incorporerà la SIMAV
S.p.A. con socio unico, società interamente posseduta.

L'operazione di fusione per incorporazione sarà eseguita con le seguenti modalità:

**1) TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI
ALLA FUSIONE**

Società incorporante

FIDIA S.p.A. con sede in sede legale in San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia
n. 11, capitale sociale Euro 5.123.000,00.= versato, iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino e codice fiscale numero 05787820017, iscritta al R.E.A. di Torino
al numero 0735673

Società incorporanda

SIMAV S.p.A. con socio unico con sede legale in Torino (TO), Via Ettore de Sonnaz n. 19, capitale sociale Euro 183.040,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale numero 00455220012, iscritta al R.E.A. di Torino al numero 387738

2) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

A fusione avvenuta la società incorporante FIDIA S.p.A. sarà regolata dallo Statuto il cui testo viene riportato in allegato, sotto la lettera A).

3) RAPPORTO DI CAMBIO, MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DI DECORRENZA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Non esiste rapporto di cambio e non vengono previste modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante né date di decorrenza per la partecipazione agli utili della società incorporante, in quanto quest'ultima è titolare di tutte le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società incorporanda che verranno annullate per effetto della fusione.

4) DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2504-bis, co. 2 del Codice Civile gli effetti giuridici della fusione decorreranno a partire dalle ore 23,59 dell'ultimo giorno del mese in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile è eseguita.

Ai fini contabili, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio che risulterà in corso alla data in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile sarà eseguita.

Gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 917/86 avranno efficacia retrodatata al 1° gennaio dell'esercizio in corso alla data in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile sarà eseguita.

5) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sussistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui è stato o verrà riservato un trattamento particolare o privilegiato.

6) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * * * *

Torino, li 29 agosto 2008.

p. SIMAV S.p.A. con socio unico
L'Amministratore Unico
(sig. Gregorio VERDUN DI CANTOGNO)

Allegato A)

STATUTO SOCIALE

DELLA

SOCIETA'

FIDIA S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) - E' costituita una società per azioni denominata "FIDIA -S.p.A".

Art.2) - La società ha sede in San Mauro Torinese.

La sede sociale può essere trasferita nel territorio nazionale con delibera dell'organo amministrativo.

Nelle forme di legge potranno essere istituite e soppresse succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, uffici e stabilimenti sia in Italia che all'estero con delibera dell'organo amministrativo.

Art.3) - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi secondo le modalità previste dal Codice Civile.

TITOLO II

OGGETTO

Art.4) - La società ha per oggetto:

a) - la fabbricazione in Italia e all'estero di macchine, apparecchiature, impianti e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici, automatismi industriali e sistemi informatici nonché di manufatti, accessori, materiali e componenti di impiego nei medesimi ivi compresi i relativi processi di software;

b) - il commercio, in proprio o per conto terzi, sia in Italia che all'estero di macchine, apparecchiature e sistemi affini o complementari a quanto oggetto di fabbricazione;

c) - la prestazione di servizi di assistenza tecnica e manutenzione in Italia e all'estero su macchinari, apparecchiature e componenti in genere;

d) - l'attività di engineering, la progettazione e la realizzazione di apparecchiature e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici nonché di automatismi industriali, per proprio conto o su mandato di terzi, in Italia ed all'estero;

e) - lo sviluppo, l'acquisto e la cessione di tecnologie per la realizzazione di macchinari, apparecchiature e sistemi.

Essa potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

A tal fine potrà compiere, nei limiti di legge ed in via non prevalente, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese:

- l'assunzione di rappresentanze di aziende congeneri ed affini;

- l'assunzione di partecipazioni in società aventi oggetto connesso o complementare;

- la stipulazione di finanziamenti e mutui fondiari ed ipotecari garantiti da ipoteca sugli immobili di proprietà sociale;

- la facoltà di concedere avalli, fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, in favore ed anche nell'interesse di terzi, istituti di credito compresi.

Sono tassativamente ed espressamente escluse le attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali, e quelle vietate dalle vigenti e

future disposizioni legislative: in particolare è tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 numero 385 e l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 227 del 27 settembre 1991.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art.5) - Il capitale sociale è pari ad Euro 5.123.000 diviso in numero 5.123.000 azioni di nominali Euro uno.

Le deliberazioni di aumento del capitale sociale possono prevedere che la sottoscrizione abbia luogo sia con pagamento in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

Le azioni sono indivisibili.

La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da un Euro posseduta.

Art.6) - Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili in conformità alla vigente normativa.

Art.7) - L'Assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, nonché l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto della normativa vigente. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. L'assemblea può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Qualora la società proceda ad aumenti del capitale sociale, anche mediante emissione di altre categorie di azioni, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta

eccezione per i casi di esclusione del diritto di opzione consentiti dalla legge. Il diritto di opzione può, inoltre, essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

La società può emettere obbligazioni con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 8) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni indicate all'articolo 2437, comma I, C.C. Non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine e (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art.9) - Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.10) - Le assemblee sociali sono convocate, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei termini di legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione dell'art.2367 CC, la convocazione dell'Assemblea è effettuata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di un Amministratore Delegato o di altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, in accordo con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in conformità con la normativa di volta in volta applicabile.

Nello stesso avviso potranno essere fissate, per altri giorni, la seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, la terza convocazione qualora consentito dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte o non vengano raggiunti i quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente.

L'Assemblea della Società si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.11) - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea risulterà dalla comunicazione dell'intermediario che dovrà pervenire alla società almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, alle condizioni e termini previsti dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento in Assemblea.

Art.12) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un segretario, anche non socio.

Al Presidente, spettano la direzione di lavori dell'Assemblea e la proclamazione dei risultati delle deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvare un regolamento assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Art.13) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente stabilite dalle previsioni di legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.14) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi se all'atto della nomina non è indicato un termine più breve, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengono una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 147-ter d.lgs. 58/1998.

Gli Azionisti che presentano una lista devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni non festivi prima della data della riunione assembleare.

La lista deve intendersi come automaticamente decaduta qualora il presentatore (od anche uno dei presentatori in caso di presentazione congiunta) non sia azionista al momento del voto.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*, con un numero progressivo non superiore a quattro.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi

“Lista di Maggioranza”) viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall’Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d’ora innanzi “Lista di Minoranza”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall’Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l’obbligo della nomina, a cura dell’Assemblea, di almeno un Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*, d.lgs. 58/1998.

Gli Amministratori Indipendenti *ex art. 147-ter*, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l’eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell’unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è

nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti *ex art. 147-ter* stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Art.15) - Il Consiglio, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea degli azionisti, elegge tra i suoi membri un Presidente, e può eleggere un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Art.16) - Il Consiglio si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, e comunque nell'Unione Europea e negli Stati Uniti, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo esigano gli interessi della società o negli altri casi previsti dalla legge. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, deve comunque convocare il Consiglio qualora ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso, ovvero da almeno due amministratori.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata o telefax 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.

Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato mediante lettera raccomandata o telefax con un preavviso di 24 ore.

In difetto di avviso, il Consiglio di Amministrazione sarà legittimamente costituito e potrà validamente deliberare con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i sindaci effettivi.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in

grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.17) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, da altro consigliere nominato dal Consiglio.

Art.18) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza o la partecipazione della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti o partecipanti.

Art.19) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ivi compresa la nomina di procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter C.C.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio, rispettando le limitazioni dettate dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della

delega. Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

Il Comitato Esecutivo potrà essere convocato anche dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

Oltre che uno o più consiglieri delegati, il Consiglio può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi.

Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio e determinandone gli eventuali compensi, nonché, tra gli altri, un comitato per la remunerazione ed un comitato per il controllo interno.

Il Consiglio può inoltre deliberare la costituzione di articolazioni interne e/o adottare le regole di volta in volta necessarie per l'adeguamento alla normativa applicabile alla società.

Art.20) - Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli Amministratori a cui sono stati delegati poteri, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. La relativa comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale, sia oralmente in occasione delle riunioni del Consiglio e del Collegio Sindacale, sia mediante nota scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

Art.21) - La società è rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal Presidente del Consiglio e, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni e poteri, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato o da uno degli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro.

Art.22) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del d.lgs. 58/1998.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da

una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili societari.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza in capo al preposto dei requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento, nonché del rispetto delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art.23) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi. Sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello dell'impresa sono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998, all'art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e

accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza

relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

TITOLO VII

BILANCI

Art.24) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art.25) - AI termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ai sensi di legge.

Art.26) - Il bilancio deve restare depositato presso la sede della società a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente approvato.

Art.27) - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci vengono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima ritenga opportuno adottare.

Art.28) - Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

Art.29) - Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata dall'Assemblea. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione, si applicano le previsioni di legge in materia. L'Assemblea revoca l'incarico, previo parere del Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un'altra società di revisione. L'incarico conferito ha durata di nove esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO

Art.30) - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società l'Assemblea determina le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone poteri e retribuzioni.

TITOLO IX

CLAUSOLA FINALE

Art.31) - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.

* * * * *

Torino, lì 29 agosto 2008.

p. SIMAV S.p.A. con socio unico

L'Amministratore Unico

(sig. Gregorio VERDUN DI CANTOGNO)

FIDIA S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia n. 11, capitale sociale Euro 5.123.000,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale numero 05787820017, iscritta al R.E.A. di Torino al numero 0735673

SITRA AUTOMAZIONE S.r.l. con unico socio con sede legale in Alessandria (AL), Via de Pretis n. 1/E, capitale sociale Euro 44.200,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale numero 00171820061, iscritta al R.E.A. di Alessandria al numero 100661

* * * * *

**Progetto di fusione a sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile per
incorporazione di società interamente posseduta**

* * * * *

Gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno redatto il presente progetto di fusione in base al quale la FIDIA S.p.A. incorporerà la SITRA AUTOMAZIONE S.r.l. con unico socio, società interamente posseduta.

L'operazione di fusione per incorporazione sarà eseguita con le seguenti modalità:

**1) TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI
ALLA FUSIONE**

Società incorporante

FIDIA S.p.A. con sede in sede legale in San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia n. 11, capitale sociale Euro 5.123.000,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale numero 05787820017, iscritta al R.E.A. di Torino al numero 0735673

Società incorporanda

SITRA AUTOMAZIONE S.r.l. con unico socio, con sede legale in Alessandria (AL), Via de Pretis n. 1/E, capitale sociale Euro 44.200,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale numero 00171820061, iscritta al R.E.A. di Alessandria al numero 100661.

2) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

A fusione avvenuta la società incorporante FIDIA S.p.A. sarà regolata dallo Statuto il cui testo viene riportato in allegato, sotto la lettera A).

3) RAPPORTO DI CAMBIO, MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DI DECORRENZA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Non esiste rapporto di cambio e non vengono previste modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante né date di decorrenza per la partecipazione agli utili della società incorporante, in quanto quest'ultima è titolare di tutte le quote rappresentative dell'intero capitale sociale della società incorporanda che verranno annullate per effetto della fusione.

4) DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2504-bis, co. 2 del Codice Civile gli effetti giuridici della fusione decorreranno a partire dalle ore 23,59 dell'ultimo giorno del mese in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile è eseguita.

Ai fini contabili, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio che risulterà in corso alla data in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile sarà eseguita.

Gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 917/86 avranno efficacia retrodatata al 1° gennaio dell'esercizio in corso alla data in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile sarà eseguita.

5) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sussistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui è stato o verrà riservato un trattamento particolare o privilegiato.

6) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * * * *

San Mauro Torinese, li 29 agosto 2008.

p. FIDIA S.p.A.

Il Vice Presidente

(dott. Luigino AZZOLIN)

Allegato A)

STATUTO SOCIALE

DELLA

SOCIETA'

FIDIA S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) - E' costituita una società per azioni denominata "FIDIA -S.p.A".

Art.2) - La società ha sede in San Mauro Torinese.

La sede sociale può essere trasferita nel territorio nazionale con delibera dell'organo amministrativo.

Nelle forme di legge potranno essere istituite e soppresse succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, uffici e stabilimenti sia in Italia che all'estero con delibera dell'organo amministrativo.

Art.3) - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi secondo le modalità previste dal Codice Civile.

TITOLO II

OGGETTO

Art.4) - La società ha per oggetto:

a) - la fabbricazione in Italia e all'estero di macchine, apparecchiature, impianti e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici, automatismi industriali e sistemi informatici nonché di manufatti, accessori, materiali e componenti di impiego nei medesimi ivi compresi i relativi processi di software;

b) - il commercio, in proprio o per conto terzi, sia in Italia che all'estero di macchine, apparecchiature e sistemi affini o complementari a quanto oggetto di fabbricazione;

c) - la prestazione di servizi di assistenza tecnica e manutenzione in Italia e all'estero su macchinari, apparecchiature e componenti in genere;

d) - l'attività di engineering, la progettazione e la realizzazione di apparecchiature e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici nonché di automatismi industriali, per proprio conto o su mandato di terzi, in Italia ed all'estero;

e) - lo sviluppo, l'acquisto e la cessione di tecnologie per la realizzazione di macchinari, apparecchiature e sistemi.

Essa potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

A tal fine potrà compiere, nei limiti di legge ed in via non prevalente, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese:

- l'assunzione di rappresentanze di aziende congeneri ed affini;

- l'assunzione di partecipazioni in società aventi oggetto connesso o complementare;

- la stipulazione di finanziamenti e mutui fondiari ed ipotecari garantiti da ipoteca sugli immobili di proprietà sociale;

- la facoltà di concedere avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, in favore ed anche nell'interesse di terzi, istituti di credito compresi.

Sono tassativamente ed espressamente escluse le attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali, e quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative: in particolare è tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 numero 385 e l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con comunicato

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 227 del 27 settembre 1991.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art.5) - Il capitale sociale è pari ad Euro 5.123.000 diviso in numero 5.123.000 azioni di nominali Euro uno.

Le deliberazioni di aumento del capitale sociale possono prevedere che la sottoscrizione abbia luogo sia con pagamento in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

Le azioni sono indivisibili.

La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da un Euro posseduta.

Art.6) - Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili in conformità alla vigente normativa.

Art.7) - L'Assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, nonché l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto della normativa vigente. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. L'assemblea può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Qualora la società proceda ad aumenti del capitale sociale, anche mediante emissione di altre categorie di azioni, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi di esclusione del diritto di opzione consentiti dalla legge. Il diritto di opzione può, inoltre, essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

La società può emettere obbligazioni con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 8) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni indicate all'articolo 2437, comma I, C.C. Non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine e (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art.9) - Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.10) - Le assemblee sociali sono convocate, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei termini di legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione dell'art.2367 CC, la convocazione dell'Assemblea è effettuata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di un Amministratore Delegato o di altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, in accordo con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in conformità con la normativa di volta in volta applicabile.

Nello stesso avviso potranno essere fissate, per altri giorni, la seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, la terza convocazione qualora consentito dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte o non vengano raggiunti i quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente.

L'Assemblea della Società si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.11) - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea risulterà dalla comunicazione dell'intermediario che dovrà pervenire alla società almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, alle condizioni e termini previsti dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento in Assemblea.

Art.12) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un segretario, anche non socio.

Al Presidente, spettano la direzione di lavori dell'Assemblea e la proclamazione dei risultati delle deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvare un regolamento assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Art.13) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente stabilite dalle previsioni di legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.14) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi se all'atto della nomina non è indicato un termine più

breve, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 147-ter d.lgs. 58/1998.

Gli Azionisti che presentano una lista devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni non festivi prima della data della riunione assembleare.

La lista deve intendersi come automaticamente decaduta qualora il presentatore (od anche uno dei presentatori in caso di presentazione congiunta) non sia azionista al momento del voto.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore

Indipendente *ex art. 147-ter*, con un numero progressivo non superiore a quattro.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in

persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di almeno un Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*, d.lgs. 58/1998.

Gli Amministratori Indipendenti *ex art. 147-ter*, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti *ex art. 147-ter* stabilito dalla

legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Art.15) - Il Consiglio, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea degli azionisti, elegge tra i suoi membri un Presidente, e può eleggere un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Art.16) - Il Consiglio si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, e comunque nell'Unione Europea e negli Stati Uniti, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo esigano gli interessi della società o negli altri casi previsti dalla legge. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, deve comunque convocare il Consiglio qualora ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso, ovvero da almeno due amministratori.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata o telefax 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.

Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato mediante lettera raccomandata o telefax con un preavviso di 24 ore.

In difetto di avviso, il Consiglio di Amministrazione sarà legittimamente costituito e potrà validamente deliberare con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i sindaci effettivi.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.17) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, da altro consigliere nominato dal Consiglio.

Art.18) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza o la partecipazione della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti o partecipanti.

Art.19) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ivi compresa la nomina di procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter C.C.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio, rispettando le limitazioni dettate dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

Il Comitato Esecutivo potrà essere convocato anche dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

Oltre che uno o più consiglieri delegati, il Consiglio può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi.

Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio e determinandone gli eventuali compensi, nonché, tra gli altri, un comitato per la remunerazione ed un comitato per il controllo interno.

Il Consiglio può inoltre deliberare la costituzione di articolazioni interne e/o adottare le regole di volta in volta necessarie per l'adeguamento alla normativa applicabile alla società.

Art.20) - Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli Amministratori a cui sono stati delegati poteri, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. La relativa comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale, sia oralmente in occasione delle riunioni del Consiglio e del Collegio Sindacale, sia mediante nota scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

Art.21) - La società è rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal Presidente del Consiglio e, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni e poteri, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato o da uno degli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro.

Art.22) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del d.lgs. 58/1998.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili societari.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza in capo al preposto dei requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento, nonché del rispetto delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art.23) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi. Sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello dell'impresa sono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998, all'art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno

successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

TITOLO VII

BILANCI

Art.24) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art.25) - AI termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ai sensi di legge.

Art.26) - Il bilancio deve restare depositato presso la sede della società a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente approvato.

Art.27) - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci vengono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima ritenga opportuno adottare.

Art.28) - Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

Art.29) - Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata dall'Assemblea. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione, si applicano le previsioni di legge in materia. L'Assemblea revoca l'incarico, previo parere del Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo

contestualmente a conferire l'incarico ad un'altra società di revisione. L'incarico conferito ha durata di nove esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO

Art.30) - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società l'Assemblea determina le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone poteri e retribuzioni.

TITOLO IX

CLAUSOLA FINALE

Art.31) - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.

* * * * *

San Mauro Torinese, lì 29 agosto 2008.

p. FIDIA S.p.A.

Il Vice Presidente

(dott. Luigino AZZOLIN)

SITRA AUTOMAZIONE S.r.l. con unico socio con sede legale in Alessandria (AL), Via de Pretis n. 1/E, capitale sociale Euro 44.200,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale numero 00171820061, iscritta al R.E.A. di Alessandria al numero 100661

FIDIA S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia n. 11, capitale sociale Euro 5.123.000,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale numero 05787820017, iscritta al R.E.A. di Torino al numero 0735673

* * * * *

**Progetto di fusione a sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile per
incorporazione di società interamente posseduta**

* * * * *

Gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno redatto il presente progetto di fusione in base al quale la FIDIA S.p.A. incorporerà la SITRA AUTOMAZIONE S.r.l. con unico socio, società interamente posseduta.

L'operazione di fusione per incorporazione sarà eseguita con le seguenti modalità:

**1) TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI
ALLA FUSIONE**

Società incorporante

FIDIA S.p.A. con sede in sede legale in San Mauro Torinese (TO), C.so Lombardia n. 11, capitale sociale Euro 5.123.000,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale numero 05787820017, iscritta al R.E.A. di Torino al numero 0735673

Società incorporanda

SITRA AUTOMAZIONE S.r.l. con unico socio, con sede legale in Alessandria (AL), Via de Pretis n. 1/E, capitale sociale Euro 44.200,00.= versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale numero 00171820061, iscritta al R.E.A. di Alessandria al numero 100661.

2) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

A fusione avvenuta la società incorporante FIDIA S.p.A. sarà regolata dallo Statuto il cui testo viene riportato in allegato, sotto la lettera A).

3) RAPPORTO DI CAMBIO, MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DI DECORRENZA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Non esiste rapporto di cambio e non vengono previste modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante né date di decorrenza per la partecipazione agli utili della società incorporante, in quanto quest'ultima è titolare di tutte le quote rappresentative dell'intero capitale sociale della società incorporanda che verranno annullate per effetto della fusione.

4) DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2504-bis, co. 2 del Codice Civile gli effetti giuridici della fusione decorreranno a partire dalle ore 23,59 dell'ultimo giorno del mese in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile è eseguita.

Ai fini contabili, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio che risulterà in corso alla data in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile sarà eseguita.

Gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 917/86 avranno efficacia retrodatata al 1° gennaio dell'esercizio in corso alla data in cui l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile sarà eseguita.

5) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sussistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui è stato o verrà riservato un trattamento particolare o privilegiato.

6) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * * * *

Alessandria, li 29 agosto 2008.

p. SITRA AUTOMAZIONE S.r.l.

con unico socio

L'Amministratore Unico

(ing. Paolo MORFINO)

Allegato A)

STATUTO SOCIALE

DELLA

SOCIETA'

FIDIA S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) - E' costituita una società per azioni denominata "FIDIA -S.p.A".

Art.2) - La società ha sede in San Mauro Torinese.

La sede sociale può essere trasferita nel territorio nazionale con delibera dell'organo amministrativo.

Nelle forme di legge potranno essere istituite e soppresse succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, uffici e stabilimenti sia in Italia che all'estero con delibera dell'organo amministrativo.

Art.3) - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi secondo le modalità previste dal Codice Civile.

TITOLO II

OGGETTO

Art.4) - La società ha per oggetto:

a) - la fabbricazione in Italia e all'estero di macchine, apparecchiature, impianti e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici, automatismi industriali e sistemi informatici nonché di manufatti, accessori, materiali e componenti di impiego nei medesimi ivi compresi i relativi processi di software;

b) - il commercio, in proprio o per conto terzi, sia in Italia che all'estero di macchine, apparecchiature e sistemi affini o complementari a quanto oggetto di fabbricazione;

c) - la prestazione di servizi di assistenza tecnica e manutenzione in Italia e all'estero su macchinari, apparecchiature e componenti in genere;

d) - l'attività di engineering, la progettazione e la realizzazione di apparecchiature e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici nonché di automatismi industriali, per proprio conto o su mandato di terzi, in Italia ed all'estero;

e) - lo sviluppo, l'acquisto e la cessione di tecnologie per la realizzazione di macchinari, apparecchiature e sistemi.

Essa potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

A tal fine potrà compiere, nei limiti di legge ed in via non prevalente, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese:

- l'assunzione di rappresentanze di aziende congeneri ed affini;

- l'assunzione di partecipazioni in società aventi oggetto connesso o complementare;

- la stipulazione di finanziamenti e mutui fondiari ed ipotecari garantiti da ipoteca sugli immobili di proprietà sociale;

- la facoltà di concedere avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, in favore ed anche nell'interesse di terzi, istituti di credito compresi.

Sono tassativamente ed espressamente escluse le attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali, e quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative: in particolare è tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 numero 385 e l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con comunicato

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 227 del 27 settembre 1991.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art.5) - Il capitale sociale è pari ad Euro 5.123.000 diviso in numero 5.123.000 azioni di nominali Euro uno.

Le deliberazioni di aumento del capitale sociale possono prevedere che la sottoscrizione abbia luogo sia con pagamento in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

Le azioni sono indivisibili.

La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da un Euro posseduta.

Art.6) - Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili in conformità alla vigente normativa.

Art.7) - L'Assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, nonché l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto della normativa vigente. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. L'assemblea può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Qualora la società proceda ad aumenti del capitale sociale, anche mediante emissione di altre categorie di azioni, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi di esclusione del diritto di opzione consentiti dalla legge. Il diritto di opzione può, inoltre, essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

La società può emettere obbligazioni con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 8) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni indicate all'articolo 2437, comma I, C.C. Non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine e (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art.9) - Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.10) - Le assemblee sociali sono convocate, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei termini di legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione dell'art.2367 CC, la convocazione dell'Assemblea è effettuata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di un Amministratore Delegato o di altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, in accordo con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in conformità con la normativa di volta in volta applicabile.

Nello stesso avviso potranno essere fissate, per altri giorni, la seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, la terza convocazione qualora consentito dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte o non vengano raggiunti i quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente.

L'Assemblea della Società si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.11) - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea risulterà dalla comunicazione dell'intermediario che dovrà pervenire alla società almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, alle condizioni e termini previsti dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento in Assemblea.

Art.12) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un segretario, anche non socio.

Al Presidente, spettano la direzione di lavori dell'Assemblea e la proclamazione dei risultati delle deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvare un regolamento assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Art.13) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente stabilite dalle previsioni di legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.14) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi se all'atto della nomina non è indicato un termine più

breve, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 147-ter d.lgs. 58/1998.

Gli Azionisti che presentano una lista devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni non festivi prima della data della riunione assembleare.

La lista deve intendersi come automaticamente decaduta qualora il presentatore (od anche uno dei presentatori in caso di presentazione congiunta) non sia azionista al momento del voto.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore

Indipendente *ex art. 147-ter*, con un numero progressivo non superiore a quattro.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in

persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di almeno un Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*, d.lgs. 58/1998.

Gli Amministratori Indipendenti *ex art. 147-ter*, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti *ex art. 147-ter* stabilito dalla

legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Art.15) - Il Consiglio, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea degli azionisti, elegge tra i suoi membri un Presidente, e può eleggere un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Art.16) - Il Consiglio si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, e comunque nell'Unione Europea e negli Stati Uniti, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo esigano gli interessi della società o negli altri casi previsti dalla legge. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, deve comunque convocare il Consiglio qualora ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso, ovvero da almeno due amministratori.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata o telefax 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.

Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato mediante lettera raccomandata o telefax con un preavviso di 24 ore.

In difetto di avviso, il Consiglio di Amministrazione sarà legittimamente costituito e potrà validamente deliberare con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i sindaci effettivi.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.17) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, da altro consigliere nominato dal Consiglio.

Art.18) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza o la partecipazione della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti o partecipanti.

Art.19) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ivi compresa la nomina di procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter C.C.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio, rispettando le limitazioni dettate dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

Il Comitato Esecutivo potrà essere convocato anche dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

Oltre che uno o più consiglieri delegati, il Consiglio può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi.

Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio e determinandone gli eventuali compensi, nonché, tra gli altri, un comitato per la remunerazione ed un comitato per il controllo interno.

Il Consiglio può inoltre deliberare la costituzione di articolazioni interne e/o adottare le regole di volta in volta necessarie per l'adeguamento alla normativa applicabile alla società.

Art.20) - Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli Amministratori a cui sono stati delegati poteri, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. La relativa comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale, sia oralmente in occasione delle riunioni del Consiglio e del Collegio Sindacale, sia mediante nota scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

Art.21) - La società è rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal Presidente del Consiglio e, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni e poteri, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato o da uno degli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro.

Art.22) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del d.lgs. 58/1998.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili societari.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza in capo al preposto dei requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento, nonché del rispetto delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art.23) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi. Sina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello dell'impresa sono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998, all'art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno

successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

TITOLO VII

BILANCI

Art.24) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art.25) - AI termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ai sensi di legge.

Art.26) - Il bilancio deve restare depositato presso la sede della società a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente approvato.

Art.27) - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci vengono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima ritenga opportuno adottare.

Art.28) - Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

Art.29) - Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata dall'Assemblea. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione, si applicano le previsioni di legge in materia. L'Assemblea revoca l'incarico, previo parere del Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo

contestualmente a conferire l'incarico ad un'altra società di revisione. L'incarico conferito ha durata di nove esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO

Art.30) - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società l'Assemblea determina le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone poteri e retribuzioni.

TITOLO IX

CLAUSOLA FINALE

Art.31) - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.

* * * * *

Alessandria, li 29 agosto 2008.

p. SITRA AUTOMAZIONE S.r.l.

con unico socio

L'Amministratore Unico

(ing. Paolo MORFINO)

FIDIA S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 30 giugno 2008 ex art. 2501-*quater* C.C.

Conto economico

(valori espressi in euro)

Fidia S.p.A.	30 giugno 2008
- Vendite nette	15.125.132
- Altri ricavi operativi	2.297.915
Totale ricavi	17.423.048
- Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavoraz.	(126.632)
- Consumi di materie prime e di consumo	(9.392.352)
- Costo del personale	(3.722.928)
- Altri costi operativi	(5.389.766)
- Svalutazioni e ammortamenti	(165.863)
- Risultato operativo	(1.374.493)
- Proventi (Oneri) finanziari	917.677
- Risultato prima delle imposte	(456.815)
- Imposte sul reddito	(60.482)
- Risultato netto del periodo	(517.298)

Stato patrimoniale

(valori espressi in euro)

Fidia S.p.A.	30 giugno 2008
ATTIVO	
ATTIVITA' NON CORRENTI	
- Immobili, impianti e macchinari	799.194
- Immobilizzazioni immateriali	32.330
- Partecipazioni	10.784.998
- Altre attività finanziarie non correnti	-
- Altri crediti e attività non correnti	1.639.788
- Attività per imposte anticipate	59.307
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	13.315.617
ATTIVITA' CORRENTI	
- Rimanenze	7.767.612
- Crediti commerciali	15.211.675
- Altri crediti e attività correnti	2.170.987
- Altre attività finanziarie correnti	370.409
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	969.679
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	26.490.361
TOTALE ATTIVO	39.805.978
PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO	
- Capitale sociale	4.700.000
- Riserva da sovrapprezzo azioni	2.877.399
- Versamento conto futuro aumento capitale sociale	1.200.000
- Riserva legale	496.143
- Riserva per azioni proprie in portafoglio	45.523
- Riserva straordinaria	724.781
- Riserva <i>Fair value</i>	294.240
- Utili (Perdite) a nuovo	357.768
- Azioni proprie	(45.523)
- Utili (Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto	(2.783)
- Risultato di periodo	(517.298)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.130.249
PASSIVITA' NON CORRENTI	
- Altri debiti e passività non correnti	27.276
- Trattamento di fine rapporto	1.184.506
- Passività per imposte differite	183.222
- Passività finanziarie non correnti	1.861.966
- Fondi rischi non correnti	926.252
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	4.183.221
PASSIVITA' CORRENTI	
- Passività finanziarie correnti	10.894.997
- Debiti commerciali	8.247.160
- Altri debiti e passività correnti	5.919.973
- Fondi a breve termine	430.378
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	25.492.508
TOTALE PASSIVO	39.805.978

SIMAV S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 30 giugno 2008 ex art. 2501-*quater* C.C.

Conto economico

(valori espressi in euro)

Simav S.p.A.	30 giugno 2008
- Vendite nette	3.904.709
- Altri ricavi operativi	26.920
Totale ricavi	3.931.630
- Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavoraz.	1.125.400
- Consumi di materie prime e di consumo	(3.485.948)
- Costo del personale	(587.410)
- Altri costi operativi	(797.034)
- Svalutazioni e ammortamenti	(14.453)
- Risultato operativo	172.184
- Proventi (Oneri) finanziari	(60.277)
- Risultato prima delle imposte	111.908
- Imposte sul reddito	(58.804)
- Risultato netto del periodo	53.104

Stato patrimoniale

(valori espressi in euro)

Simav S.p.A.	30 giugno 2008
ATTIVO	
ATTIVITA' NON CORRENTI	
- Immobili, impianti e macchinari	84.775
- Immobilizzazioni immateriali	-
- Partecipazioni	129
- Altri crediti e attività non correnti	2.966
- Attività per imposte anticipate	20.006
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	107.877
ATTIVITA' CORRENTI	
- Rimanenze	4.461.711
- Crediti commerciali	1.108.672
- Altri crediti e attività correnti	708.489
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	199.041
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	6.477.913
TOTALE ATTIVO	6.585.790
PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO	
- Capitale sociale	183.040
- Riserva da sovrapprezzo azioni	71.271
- Riserva legale	36.608
- Riserva straordinaria	44.061
- Soci c/futuri aumenti di capitale sociale	167.154
- Riserva vincolata ammortamenti anticipati	8.640
- Utili (Perdite) a nuovo	(43.290)
- Utili (Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto	(24.657)
- Risultato di periodo	53.104
TOTALE PATRIMONIO NETTO	495.932
PASSIVITA' NON CORRENTI	
- Trattamento di fine rapporto	241.007
- Passività per imposte differite	4.324
- Passività finanziarie non correnti	9.100
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	254.431
PASSIVITA' CORRENTI	
- Passività finanziarie correnti	1.020.168
- Debiti commerciali	3.501.437
- Altri debiti e passività correnti	1.313.822
- Fondi a breve termine	-
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	5.835.427
TOTALE PASSIVO	6.585.790

SITRA S.r.l.

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 30 giugno 2008 ex art. 2501-*quater* C.C.

Conto economico

(valori espressi in euro)

Sitra S.r.l.	30 giugno 2008
- Vendite nette	1.974.858
- Altri ricavi operativi	1.317
Totale ricavi	1.976.175
- Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavoraz.	65.939
- Consumi di materie prime e di consumo	(991.017)
- Costo del personale	(408.606)
- Altri costi operativi	(484.967)
- Svalutazioni e ammortamenti	(11.934)
- Risultato operativo	145.591
- Proventi (Oneri) finanziari	(7.945)
- Risultato prima delle imposte	137.646
- Imposte sul reddito	(59.751)
- Risultato netto del periodo	77.896

Stato patrimoniale

(valori espressi in euro)

Sitra S.r.l.	30 giugno 2008
ATTIVO	
ATTIVITA' NON CORRENTI	
- Immobili, impianti e macchinari	51.388
- Immobilizzazioni immateriali	750
- Partecipazioni	-
- Altri crediti e attività non correnti	824
- Attività per imposte anticipate	522
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	53.485
ATTIVITA' CORRENTI	
- Rimanenze	1.060.830
- Crediti commerciali	1.311.153
- Altri crediti e attività correnti	151.303
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	367.000
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	2.890.286
TOTALE ATTIVO	2.943.771
PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO	
- Capitale sociale	44.200
- Riserva legale	8.840
- Riserva straordinaria	152.177
- Soci c/futuri aumenti di capitale sociale	506.583
- Utili (Perdite) a nuovo	5.058
- Utili (Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto	2.675
- Risultato di periodo	77.896
TOTALE PATRIMONIO NETTO	797.429
PASSIVITA' NON CORRENTI	
- Trattamento di fine rapporto	355.996
- Passività per imposte differite	4.136
- Passività finanziarie non correnti	-
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	360.132
PASSIVITA' CORRENTI	
- Passività finanziarie correnti	-
- Debiti commerciali	1.264.041
- Altri debiti e passività correnti	516.848
- Fondi a breve termine	5.320
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	1.786.210
TOTALE PASSIVO	2.943.771